

IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

sciogliendo la riserva che precede,rilevato

- che dal combinato disposto degli art. 144 e 149 Dlgs 209 del 2005 emerge con chiarezza che in caso di sinistro tra due autoveicoli a motore ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, il danneggiato deve rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato;
- - che ai sensi del n. 6 dell'art. 149 Dlgs 209/2005 il danneggiato non deve ma può proporre tale l'azione diretta di cui all'art. 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazioni ;
- - che poiché l'art. quinquies della Direttiva 2005/14/CE ha previsto che “gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito di sinistro causato da un veicolo assicurato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, della Direttiva 72/166/CE, possono avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona del sinistro”, poiché l'art. 4 della legge delega 29/07/2003 n. 229 nel dettare i principi e criteri direttivi ai quali il Governo avrebbe dovuto attenersi nell'emanare il C.d.A. vi era l'adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e poiché gli artt. 141 149 D.Lgs. 209/2005 non rispecchiano quanto previsto dalle direttive comunitarie

P.Q.M.

Il G.d.P., letti ed esaminati gli atti di causaDichiara la domanda proposta dal Sig. XXXXXX contra l'YYYYYYY e la Milano Ass.ni procedibile nei confronti di quest'ultima e rinvia all'udienza del 11.02.2008 ex art. 320 IV comma c.p.c..Si notifici a cura della Cancelleria ai procuratori costituiti.

Così deciso in Napoli il 14/11/2007

Il Giudice di Pace

Dott.ssa Avv. Caterina Cuccurese